

Con ricorso depositato il 18/10/2021 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente.

Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.

In data 21/12/2021 il G.O.P., per delega del giudice istruttore, procedeva all'esame della parte convenuta che non si opponeva alla domanda. All'esito nominava tutore provvisorio della sig. Iannici la ricorrente sig.ra [REDACTED]

Il P.M., intervenuto in causa, concludeva chiedendo accogliersi la domanda.

La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.

La domanda è fondata.

Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta [REDACTED] è affetta da "disturbo neurocognitivo maggiore. Sono stati altresì diagnosticati ipoacusia bilaterale ed epitelioma basocellulare in attesa di intervento, come attestato dalla documentazione medica prodotta.

Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicensa, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.

La parte convenuta, infatti, ha risposto in maniera parziale alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio.

Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.

A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui "l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa." (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).

Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.

Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicensa, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno



alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.

Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] nata a [REDACTED] residente in Chieri
(TO), Via [REDACTED]

Nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria di provvedere agli incumbenti di cui all'art. 423 c.c.

Così deciso in Torino, il 04/04/2022

Il Presidente

dott. Renata Silva

Il Giudice est.

dott. Paola Boemio

